

Fondazione “Ulderico Sabbadini – ONLUS”

Statuto

Premessa

L'Istituzione trae origine dalle disposizioni testamentarie di Ulderico Sabbadini, che con testamento pubblico del 3 gennaio 1917, fra le altre cose, dispose che parte del suo patrimonio divenisse proprietà di un erigendo Pio Luogo di Cronicità da istituirsi a Villastrada di Dosolo nella sua casa di civile abitazione.

Il Pio Luogo di Cronicità avrebbe dovuto accogliere vecchi cronici e poveri della Parrocchia di Villastrada.

Con Decreto del Presidente della Repubblica dell' 11 luglio 1952 il Pio luogo di cronicità “ U. Sabbadini” venne eretto in Ente Morale e fu approvato il relativo Statuto.

L'istituzione era retta da un consiglio di amministrazione composto di cinque membri, compreso il Presidente, cui quale membro di diritto il parroco pro-tempore di Villastrada; un consigliere era nominato dal Consiglio Comunale di Dosolo e gli altri tre membri venivano eletti a vita dai legatari del testatore tra loro stessi.

Da quando hanno cessato di far parte del Consiglio di Amministrazione i membri nominati a vita, questi ultimi sono stati sostituiti da componenti eletti dal Consiglio Comunale di Dosolo fra cittadini residenti a Villastrada e scelti, possibilmente, tra i legatari o successori del testatore.

Nel 1997 è stato attivato all' interno della struttura un Centro Diurno Integrato autorizzato ed accreditato per 10 utenti.

Tra il 1998 e il 1999 la Struttura è stata oggetto di completa ristrutturazione grazie ad un finanziamento regionale (FRISL) ed attualmente, oltre agli utenti del C.D.I accoglie, in regime residenziale, 25 ospiti parzialmente e totalmente non autosufficienti.

Art. 1

-Denominazione e sede-

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata **“Fondazione Ulderico Sabbadini ONLUS”** con sede legale a Villastrada,(frazione di Dosolo) in via Garibaldi n. 36, provincia di Mantova.
2. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo “ONLUS”.

Art. 2

-Scopi istituzionali-

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, nel settore della beneficenza con particolare riferimento alla tutela di anziani , disabili e persone “ fragili” in regime di residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarità anche nella forma dell'assistenza domiciliare integrata.
2. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la Fondazione può associarsi o consorziarsi con altre Fondazioni o Enti pubblici e privati.
3. La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
4. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
5. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi .

Art. 3

-Ingresso di altri soggetti nella Fondazione-

1. I soggetti pubblici e privati che intendono perseguire le finalità del presente statuto possono aderire alla Fondazione anche con il conferimento di risorse patrimoniali o finanziarie e/o prestazione di lavoro volontario.
2. L'ammissione di detti soggetti spetta al Consiglio di amministrazione che, in forza di apposito regolamento, valuta sulla base della comunanza di scopi, della natura non lucrativa del soggetto richiedente e della salvaguardia dei fini per i quali è stata costituita la Fondazione stessa.

Art. 4

- Patrimonio -

1. Il patrimonio della Fondazione, costituito dai rapporti giuridici attivi e passivi e dai beni economici a disposizione dell'Ente per il conseguimento dei fini istituzionali, ammonta ad Euro 864.603,18 (diconsiottocentosessantaquattromilaseicentotreeurovirgolandiciottocentesimi).
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - contributi a destinazione vincolata.
3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

Art. 5

-Mezzi finanziari-

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite patrimoniali,
 - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
 - c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
 - d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
2. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6

-Organi-

1. Sono organi dell'Istituzione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Direttore ;
- d) Il Revisore dei Conti.

Art. 7

-Presidente-

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per 5 anni.

Art. 8

-Compiti del Presidente-

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.
2. Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del consiglio di Amministrazione;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto,
 - f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il membro più anziano di nomina ed, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

Art. 9

-Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, di cui ,quale membro di diritto, il parroco pro- tempore di Villastrada del Comune di Dosolo; gli altri quattro membri sono nominati dal Consiglio Comunale di Dosolo, preferibilmente tra cittadini aventi competenza nei servizi socio-assistenziali e sanitari e scelti, possibilmente, tra i legatari o i successori dei legatari del testatore residenti a Villastrada.

La carica di Presidente e di consigliere è gratuita.

2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Art. 10

-Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione-

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
2. Sessanta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente ne dà comunicazione al soggetto competente alla nomina; qualora le nuove nomine non pervengano in tempo utile per il rinnovo del Consiglio, lo stesso opera in regime di proroga per un periodo di sei mesi e può compiere tutti gli atti connessi alla gestione della Fondazione, sia di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione.
3. Nell'ipotesi in cui le nomine non siano effettuate neppure nei termini del periodo di proroga, il Presidente uscente assume la gestione della Fondazione sino a quando non venga ripristinato il Consiglio di Amministrazione, che si considera validamente costituito quando siano stati nominati almeno tre dei componenti.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati più di una volta e senza interruzioni.

Art. 11

-Decadenza e cessazione dei consiglieri-

1. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dalla carica.
2. La decadenza è pronunciata su proposta del presidente, di uno o più consiglieri previa contestazione dei motivi agli interessati.
3. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
4. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.
5. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 12

-Adunanze del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente che per richiesta scritta e motivata di almeno 2 Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 13

-Deliberazioni del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento dei tre membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Le deliberazioni relative alla modifica del presente statuto richiedono il voto favorevole dei 4/5 (quattroquinti) dei consiglieri.

3. Il segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
4. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 14

-Compiti del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione è titolare dell'ordinaria e della straordinaria amministrazione ed esercita le seguenti funzioni non delegabili. In particolare:
 - a) approva il bilancio d'esercizio e la relazione morale e finanziaria;
 - b) approva le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
 - c) approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
 - d) definisce l'organizzazione interna della Fondazione e adotta il regolamento generale di funzionamento della Fondazione;
 - e) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
 - f) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;
 - g) nomina il Presidente, il Direttore ed il Revisore dei Conti;

Art. 15

Amministrazione – Direttore Segretario -

1. L'Ente si avvale, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività dell'apporto del Direttore.
2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e la durata dell'incarico coincide con quella del Consiglio di Amministrazione.
3. L'incarico di Direttore può essere affidato al personale direttivo dell'Ente o ad un terzo.
4. Il Direttore sovrintende all'organizzazione e gestione dell'Ente; è il capo del personale ed ha le attribuzioni previste dal Regolamento Generale dell'Ente.
5. Collabora con il Presidente nella direzione e nella gestione della Fondazione; studia e propone al Consiglio di Amministrazione i piani di sviluppo delle attività;

esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità della delega conferitagli dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

6. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e risponde del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

-Revisore dei Conti-

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore dei Conti.
2. Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.
3. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.
4. Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera c del D. Lgs. 460/97.

Art. 17

-Esercizio finanziario-

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'Ente è obbligato alla formazione del conto economico di previsione e del bilancio di esercizio.
3. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 18

-Norme sull'estinzione-

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del codice civile.
3. Il Consiglio di Amministrazione, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Art. 19

-Norme sulla devoluzione del patrimonio-

1. In caso di scioglimento, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. 23 dicembre 1992, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 20

-Norme generali-

1. Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.